



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena

Modelli organizzativi di applicazione del divieto di fumo negli Ospedali e Servizi Sanitari dell'Azienda USL di Cesena

Bologna, 4 giugno 2009

1975 - Primo provvedimento legislativo

- In Italia fino al 1975 non è stato adottato nessun atto specifico per la tutela dei non fumatori

(Legge 11.11.75 n. 584)

L. 11 Novembre 1975, n. 584: Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

Il legislatore ha posto un assoluto divieto di fumo:

nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; ecc.

Mentre nei sottoelencati locali

nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale da ballo, nelle sale corsa, ecc.

si può ottenere l'esenzione dall'osservanza della legge se è presente un impianto di condizionamento dell'aria o di ventilazione autorizzato dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario

Altri 20 anni di tentativi falliti

- Dal 1976 al 1995 sono state presentate in parlamento ulteriori proposte di legge per tutelare maggiormente la salute dei non fumatori (Degan – De Lorenzo ...)
- Nel 1995 il ministro della sanità Elio Guzzanti riesce a far approvare il DPCM 14.12.1995 (Governo Dini)

D.P.C.M. 14 dicembre 1995: Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione...

La direttiva viene emanata in seguito a due pronunce dei giudici amm.vi che hanno interpretato estensivamente le norme della L. 584/75 (locali chiusi adibiti a pubblica riunione)

- Il divieto di fumo viene esteso a tutte le amministrazioni pubbliche (Ausl-Comuni, Tribunali ecc)
- Il divieto di fumo viene esteso a tutti i locali aperti al pubblico (cioè quelli ai quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti)

Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo

- L'Azienda USL di Cesena ha emanato, nel 2000, un regolamento di recepimento del DPCM 14.12.1995 e, per tutelare la salute dei lavoratori, **ha esteso il divieto di fumo anche ai locali non aperti al pubblico** nei quali un dipendente che vi lavori, ne faccia esplicita richiesta

Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo (Obiettivi)

- Rendere operativa la norma antifumo
- Sensibilizzare il personale sanitario affinché si proponga come esempio di non fumatore
- Responsabilizzare i direttori delle strutture sul rispetto del divieto di fumo
- Integrare aspetti normativi con quelli educativi e di promozione della salute

Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo (Azioni)

- Posizionati cartelli di divieto di fumo
- Nominati responsabili di struttura cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto
- Nominati gli agenti accertatori
- Formativi gli agenti accertatori
- Affidato al gruppo aziendale "Ospedali e servizi sanitari senza fumo" l'incarico di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni indispensabili a rendere operativo il regolamento

Educatori alla salute con funzioni di agenti accertatori (78)

- munirsi dei verbali di accertamento, stampati in quadruplica copia
- accertare l'infrazione
- quando è possibile, contestare immediatamente al trasgressore la violazione
- verbalizzare la sanzione amministrativa

Educatori alla salute con funzioni di agenti accertatori

- integrare gli aspetti strettamente normativi con quelli formativo-educativi, sensibilizzando i trasgressori ad adottare comportamenti rispettosi nei riguardi dell'ambiente sanitario in cui si trovano e della salute pubblica
- frequentare apposito corso formativo

Educatori alla salute con funzioni di agenti accertatori

- I dipendenti individuati quali educatori alla salute con funzioni di agenti accertatori devono possibilmente rivestire qualifica funzionale non inferiore alla categoria D-DS o alla categoria C in mancanza della D (coordinatore o ruolo equivalente, per le strutture sanitarie; capo-ufficio o ruolo equivalente per le strutture amministrative)

Legge 16 gennaio 2003, n. 3

"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amm.ne"

Art. 51 Tutela della salute dei non fumatori

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
 - a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
 - b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti.
3. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali della pubblica amministrazione

(La legge entra in vigore il 10.01.2005)

Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo (Modifiche del 17.02.2005)

- Pertanto entrano nell'ambito del divieto di fumo **tutti i locali dell'Azienda USL** (anche gli uffici non aperti al pubblico)
- Sono incaricati Il Servizio del Medico Competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale di fornire un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo, sulle misure di prevenzione adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare

Regolamento

(Modifiche del 17.02.2005)

- Vengono aggiornati gli importi per la sanzione del divieto di fumo (minimo €. 27,50 massimo € 275)
- Vengono aggiornati gli importi per la sanzione ai responsabili di struttura cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo (minimo € 220 massimo € 2.200)

L.R. 27/07/2007 n. 17

“... nelle strutture sanitarie il divieto si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e appositamente segnalate” (art 3 comma 1°)

Nuovo regolamento per l'applicazione della norma sul divieto di fumo

Deliberazione DG del 9.11.07 n. 193

Soggetti Preposti alla vigilanza

- Stretta correlazione tra le funzioni di vigilanza sul divieto di fumo ed il ruolo ricoperto (affidata ai Direttori/Responsabili delle struttura)
- Assumono nel momento stesso dell'assegnazione dell'incarico le vesti di preposti senza necessità di preventiva nomina (per gli spazi esclusivi)
- Per gli spazi comuni degli stabilimenti ospedalieri (Direttore di Presidio Ospedaliero)
- Altri spazi comuni (Direttore della struttura con prevalenza spazi assegnati)

Ambiti di applicazione del divieto

- Viene estesa l'applicazione del divieto, da parte dei Direttori di Struttura, anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, avendo cura di individuarle mediante l'apposizione del relativo cartello

Funzioni di Accertamento e contestazione delle violazioni

- Viene eliminata la figura dell'educatore alla salute con funzioni di agente accertatore
- Affida i compiti di vigilanza al personale inquadrato come Tecnico della prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro, che riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria

Perché eliminare gli agenti accertatori?

- Moltitudine di dipendenti con qualifiche diverse
- Difficoltà ad esercitare il ruolo con i colleghi
- Rinunce/pensionamenti/mobilità.....
- Difficoltà al mantenimento della competenza necessarie ad eseguire correttamente le complesse procedure di accertamento e contestazioni del divieto di fumo

Conseguenze

- Vengono annualmente programmate, nel piano delle azioni del Dipartimento di Sanità Pubblica, attività di vigilanza per verificare il rispetto della normativa nelle strutture dell'Azienda USL.
- In caso di problematiche sul non rispetto del divieto di fumo emerse in specifiche strutture aziendali viene contattato il DSP che attiva controlli mirati.

Cartellonistica

- Aggiornata con L.R. 17/2007 e le modifiche apportate al regolamento con delibera D.G. 193/2007
- Previsto un apposito foro per consentire l'affissione senza utilizzo di materiale “biadesivo”
- Modifiche in ordine al nominativo prestampato del soggetto preposto alla vigilanza dovranno essere comunicati all'U.O. Affari Generali e Legali per provvedere alla ristampa dei cartelli
- Ogni richiesta di fornitura di cartelli deve essere rivolta obbligatoriamente all'U.O. Affari Generali e Legali (per garantire l'uniformità e la regolarità della cartellonistica)

OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



Legge 18 gennaio 2003 n. 3, art. 51 - L.R. 27 luglio 2007, n. 17
Sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00. La misura della
sanzione è raddoppiata in presenza di donne in evidente
stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.

Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto:
Responsabile della struttura Sanitaria o Amministrativa



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:

Tecnici della Prevenzione Azienda U. S. L. di Cesena;
Polizia Amministrativa locale; Guardie Giurate;
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

VIETATO FUMARE

**Grazie,
per l'attenzione**